



NUOVA 1ª GLOBAL LINEA VEICOLI CVT e Assistenza stradale

Assicurazione per la Protezione Rischi

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri ed Assistenza Stradale

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni – DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Nuova 1ª Global Protezione Rischi”

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi al veicolo e alla persona non coperti dalla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol), fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata), offre coperture assicurative differenziate in base alla tipologia del veicolo, per i danni materiali e diretti subiti dallo stesso a seguito di:

- ✓ **Incendio:** Incendio, Fulmine, Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- ✓ **Furto:** Furto (consumato o tentato) o rapina;
- ✓ **Collisione:** urto con veicolo identificato;
- ✓ **Danni Accidentali:** urto comunque verificatosi;
- ✓ **Eventi Sociopolitici e Naturali:** atti dolosi di terzi (atti vandalici) e fenomeni naturali quali ad esempio grandine, uragani, frane ecc.;

Il contratto può prevedere, inoltre, le garanzie:

- ✓ **Assistenza Stradale:** prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile che renda il veicolo inutilizzabile/indisponibile;
- ✓ **Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio (gratuita):** adeguamento del valore del veicolo alla valutazione di Quattroruote con modifica del premio delle garanzie Incendio, Furto, Danni Accidentali, Eventi Sociopolitici e Naturali;
- ✓ **Garanzie aggiuntive “Compact Perdite Pecuniarie”, “Compact Responsabilità”, “Oro”, “Class” e “VIP”:** pacchetti di garanzie aggiuntive quali, ad esempio, R.C. dei figli minori, Rimborso spese immatricolazione, Perdita delle chiavi, Rottura Cristalli, ecc.;
- ✓ **Infortuni del Conducente:** infortuni subiti dal conducente del veicolo in conseguenza della circolazione;
- ✓ **Tutela Legale:** rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale;
- ✓ **Garanzie non solo Auto:**
 - Infortuni subiti dal Proprietario quando è alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. oppure quando è trasportato su mezzi pubblici;
 - Responsabilità civile del Proprietario quando è alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione o quando è trasportato sui mezzi pubblici;
- ✓ **Garanzie Opzionali:** (per i dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione):
 - **Condizione Compact** (per le garanzie Collisione, Infortuni del Conducente, Assistenza Stradale);
 - **Clausola Vip** (per le garanzie Incendio, Collisione, Danni Accidentali, Assistenza Stradale);
 - **Compact con clausola Extra** (per la garanzia Assistenza Stradale).



Che cosa non è assicurato?

In relazione a tutte le garanzie offerte non sono compresi i danni:

- ✗ cagionati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e dei Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere (ad eccezione dei danni da colpa grave che sono ricompresi per le garanzie Collisione, Danni accidentali, Garanzie aggiuntive Compact “Responsabilità”).
- In relazione alle Garanzie aggiuntive Compact “Responsabilità” non sono compresi i danni:
 - ✗ alle cose del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio, degli ascendenti e dei discendenti, del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario di veicolo in leasing;
 - ✗ alle cose dei parenti ed affini sino al terzo grado del conducente, del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario di veicolo in leasing, se con loro conviventi o a loro carico;
 - ✗ alle cose dei soci a responsabilità illimitata e dei relativi coniugi non legalmente separati, conviventi more uxorio, ascendenti e discendenti e, se con loro conviventi o a loro carico, parenti o affini sino al terzo grado (se assicurato è una società).



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture assicurative prevedono in generale alcune esclusioni (salvo che non siano richiamate espressamente da specifiche garanzie) relative ai danni:

- agli apparecchi audio-fono-visivi;
- da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;
- da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni;
- derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali;
- determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;

Inoltre, per le sottoelencate garanzie non sono assicurati i danni causati da:

Incendio:

- bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico.

Furto:

- appropriazione indebita;
- furto/rapina commessi dai dipendenti dell'Assicurato durante l'attività lavorativa.

Danni Accidentali:

- operazioni di carico e scarico dal veicolo;
- attivazione accidentale dell'airbag.

Eventi Sociopolitici e Naturali:

- circolazione del veicolo.

Assistenza:

- eventi di carattere eccezionale (uragani, tempeste, ecc.) che rendano impossibile l'erogazione delle prestazioni;
- circolazione non conforme alle indicazioni della Carta di Circolazione o, ove previsto, del Documento Unico di circolazione e di proprietà;
- dolo di terzi, dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge.

Infortuni del Conducente:

- abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti;
- delitti non colposi e da infarti miocardici;
- persone con età superiore a 80 anni.

Tutela Legale:

- guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti;
- veicolo non coperto da assicurazione R.C.A.;
- procedimento penale per fuga od omissione di soccorso;
- pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- atti dolosi dell'assicurato.

Garanzie non solo Auto:

- Infortuni verificati durante voli con aerei o elicotteri gestiti da aeroclub;
- Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di attività professionali o dall'uso di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espressi in cifra fissa) e rivalse (espressi in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per i dettagli vedasi le Condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT) vale in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera. L'Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate; tali Stati corrispondono ad Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo.
- ✓ L'Assicurazione Assistenza Stradale vale in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo.
- ✓ L'Assicurazione Tutela Legale vale per le controversie verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino; l'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracontrattuale verificatisi in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e che sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte. Premesso che il Premio è indivisibile, è possibile richiedere il pagamento frazionato in rate semestrali (con maggiorazione del premio del 3,6%), quadrimestrali (con maggiorazione del premio del 4,3%) o trimestrali (con maggiorazione del premio del 5,1%). In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure Unipol;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora la polizza preveda il frazionamento, se le rate di premio non vengono pagate alle scadenze pattuite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Qualora il contratto venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione solo in presenza in polizza della garanzia R.C.A., ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Qualora il contratto venga stipulato con il tacito rinnovo, è necessario comunicare la disdetta con lettera raccomandata oppure mediante PEC almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in polizza.

Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale superiore ai cinque anni, hai la facoltà di recedere solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, con preavviso di sessanta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto totale, rapina, appropriazione indebita, demolizione, esportazione definitiva all'estero, veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto o divieto d'uso del veicolo in forza di una misura adottata dall'autorità competente.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) e Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Nuova 1° Global Protezione Rischi - Data: 01/07/2025
Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

GARANZIE: INCENDIO Clausola incendio Vip: Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 28, Art. A.8 – **FURTO Condizione appropriazione indebita:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 33, Art. B.9 – **COLLISIONE Condizione Compact a valore commerciale:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 36, Art. C.4.d – **Condizione Compact a valore a nuovo:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 36, Art. C.4.e – **Clausola collisione Vip:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 38, Art. C.9 – **DANNI ACCIDENTALI Clausola danni accidentali Vip:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 42, Art. D.9 – **EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 43, Art. E – **GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT PERDITE PECUNIARIE** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 46, Art. F – **GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT RESPONSABILITA'** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 49, Art. G – **GARANZIE AGGIUNTIVE ORO** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 51, Art. H – **GARANZIE AGGIUNTIVE CLASS** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 53, Art. I – **GARANZIE AGGIUNTIVE VIP** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 55, Art. L – **INFORTUNI DEL CONDUCENTE Diaria da ricovero – Diaria da gessatura:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 58, Art. N.3.3 – **Rimborso delle spese sanitarie:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 58, Art. N.3.4 – **Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 60, Art. N.3.5 – **Condizione Compact:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 62, Art. N.7 – **TUTELA LEGALE** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 65, Art. O – **CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO** Garanzie non solo auto, pag. 77, Art. P – **CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO** Garanzie non solo auto, pag. 83, Art. R – **ASSISTENZA STRADALE Assistenza stradale Global:** Condizioni particolari di assicurazione assistenza stradale, pag. 98, Art. A – **Clausola assistenza stradale Vip:** Condizioni particolari di assicurazione assistenza stradale, pag. 100, Art. A.6.1 – **Assistenza Stradale Compact:** Condizioni particolari di assicurazione assistenza stradale, pag. 108, Art. B – **Clausola assistenza stradale Extra:** Condizioni particolari di assicurazione assistenza stradale, pag. 111, Art. B.8.1 – **Assistenza stradale per autocarri e per rimorchi di autocarri:** Condizioni particolari di assicurazione assistenza stradale, pag. 112, Art. C.

OPZIONE CON SCONTO SUL PREMIO - Assicurazione a valore commerciale: Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 27, 30, 35, 40, 44, Artt. A.4.b, B.4.b, C.4.b, D.4.b, E.4.b **Assicurazione del solo danno totale:** Condizioni particolari Protezione Rischi, pag. 27, 31, 35, 41, 44, Artt. A.4.c, B.4.c, C.4.c, D.4.c, E.4.c.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni generali per i danni:

- da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine e alluvioni; - le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; - da provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali; - in presenza di veicoli provvisti di teloni, i danni al veicolo in assenza di danni ai teloni.

Esclusioni specifiche per i danni:

COLLISIONE - se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo; **GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT PERDITE PECUNIARIE** - non comprovati da idonea documentazione; - copertura F.1: le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse; **GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT RESPONSABILITÀ** - copertura G.1: se la circolazione avviene con il consenso del proprietario/locatario; - copertura G.2: se la circolazione avviene contro la volontà del proprietario/locatario; **GARANZIE AGGIUNTIVE ORO** - copertura H.1: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio; **GARANZIE AGGIUNTIVE CLASS** - copertura I.2: denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio; **GARANZIE AGGIUNTIVE VIP** - copertura L.1: causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi; - per la sostituzione di cristalli di veicoli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice; **INFORTUNI DEL CONDUCENTE** - per garanzia Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico, per le persone di età superiore a 18 anni; - a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo; copertura N.3.4: le spese per le protesi odontoiatriche definite speciali dal D.P.R. 1763/65 e successive modifiche; **TUTELA LEGALE** - limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà o prescritto dalle leggi vigenti; - per le controversie relative al diritto di famiglia, e in materia di successioni e donazioni; - per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo indicato in polizza; - per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo non sia destinato all'esclusivo trasporto di persone; - per le controversie relative a prestazioni professionali; - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo in caso di controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal proprietario/locatario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo; - gli oneri fiscali; - le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; **CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO** - verificatisi durante voli diversi da quelli effettuati per il trasporto pubblico di passeggeri; - derivanti da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'assicurato; - derivanti dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - derivanti da infarti miocardici; - verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; **CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO** - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; - derivanti da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'assicurato; **ASSISTENZA STRADALE** - nei paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non; - se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza dell'evento grandine; - quando il veicolo è ricoverato in box o rimessa; - in caso di infortuni stradali sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Nuova 1ª Global - Protezione Rischi è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici che intendono proteggere il loro veicolo in relazione ai rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) attraverso una copertura assicurativa prestata nella forma di polizza "singola".



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 27,3% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs 28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da Responsabilità Civile Autoveicoli): ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, Infortuni del Conducente e Tutela Legale Unipol e il contraente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/ ad un collegio di medici/ ad un arbitro. - Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: INCENDIO - FURTO - EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI - COLLISIONE: 13,5%; INFORTUNI DEL CONDUCENTE: 2,5%; TUTELA LEGALE: 12,5%; GARANZIE AGGIUNTIVE e DANNI ACCIDENTALI: 13,5%; CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO: 2,5%; CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO: 22,25%; ASSISTENZA STRADALE: 10%.</p> <p>Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, APRIRE IL SINISTRO, ATTIVARE L'ASSISTENZA STRADALE, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

**NUOVA 1^a GLOBAL
PROTEZIONE RISCHI ED ASSISTENZA STRADALE**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PROTEZIONE RISCHI
comprehensive di GLOSSARIO**

Edizione 01/07/2025

INDICE

	PAG.
Glossario	1 di 120
Condizioni Generali di Assicurazione "Protezione Rischi"	9 di 120
Vincoli	22 di 120
Condizioni Particolari di Assicurazione "Protezione Rischi"	25 di 120
A) Incendio	26 di 120
B) Furto	29 di 120
C) Collisione	34 di 120
D) Danni Accidentali	39 di 120
E) Eventi Sociopolitici e Naturali	43 di 120
F) Garanzie Aggiuntive Compact "Perdite Pecuniarie"	46 di 120
G) Garanzie Aggiuntive Compact "Responsabilità"	49 di 120
H) Garanzie Aggiuntive "ORO"	51 di 120
I) Garanzie Aggiuntive "CLASS"	53 di 120
L) Garanzie Aggiuntive "VIP"	55 di 120
N) Infortuni del Conducente	57 di 120
O) Tutela Legale	65 di 120
Condizioni Aggiuntive prestabili singolarmente	71 di 120
M) Adeguamento Automatico del capitale assicurato e del premio	72 di 120
M1) Adeguamento Automatico del capitale assicurato e del premio	73 di 120
Garanzie Non Solo Auto	76 di 120
P) Condizioni integrative Infortuni del Proprietario	77 di 120
R) Condizioni integrative Responsabilità Civile del Proprietario	83 di 120



Condizioni Generali di Assicurazione "Assistenza Stradale"	85 di 120
Condizioni Particolari di Assicurazione "Assistenza Stradale"	97 di 120
A) Assistenza Stradale Global	98 di 120
B) Assistenza Stradale Compact	108 di 120
C) Assistenza Stradale per Autocarri e per Rimorchi di Autocarri	112 di 120
Fonti Normative	1 di 11



GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI “PROTEZIONE RISCHI” ED “ASSISTENZA STRADALE”

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché indicati nel certificato dello Stato di Famiglia dell'*Assicurato*.

DOCUMENTO UNICO

Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- a) i dati tecnici del veicolo;
- b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate



sulla carta di circolazione o, ove previsto, nel Documento Unico di circolazione e di proprietà.

MORA

Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* – successive alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Alla luce dell'articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA

Documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PREMIO NETTO

Somma dovuta dal *Contraente* a *UNIPOL ASSICURAZIONI* al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

UNIPOL ASSICURAZIONI

La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.



DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “PROTEZIONE RISCHI”

ACCESSORIO

Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

AIRBAG

Involucro inserito nell'abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l'abitacolo stesso.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, *Sistemi di navigazione satellitare* ed altri apparecchi analoghi.

ASSICURATO

Persona fisica o giuridica che è soggetta al *Rischio* per il quale il contratto è stato stipulato.

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'Assicurato senza ricorrere all'applicazione del *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE

Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna, **in caso di danno parziale**, ad indennizzare l'Assicurato applicando il *Degrado d'uso* sui pezzi di ricambio.

BENEFICIARIO

La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in *Polizza* in caso di morte dell'Assicurato in conseguenza di *Infortunio*.

CAPITALE ASSICURATO

Valore attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate ed indicato in *Polizza* o, nel caso dell'assicurazione *Infortuni*, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux).

Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di



- origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

DANNI DIRETTI

Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.

DEGRADO D'USO

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato *dall'Assicurato* all'assicuratore.

EFFRAZIONE

Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

EUROTAX

Listino pubblicato dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del Valore commerciale dei veicoli nuovi ed usati.

FENOMENO ELETTRICO

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico *dell'Assicurato*, espressa in cifre.

IMPIANTO ANTIFURTO

Dispositivo finalizzato ad impedire il *Furto*.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fiamma.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.



MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

PRETENSIONATORE

Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in tensione.

QUATTRORUOTE

Listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore commerciale dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del *Sinistro* (*Sottoassicurazione*), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del *Sinistro*.

E' previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

SCOPERTO

Parte del danno che rimane a carico *dell'Assicurato* espressa in una percentuale dell'importo liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

SOTTOASSICURAZIONE

Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del *Sinistro* (cfr. **REGOLA PROPORZIONALE**).



STABILMENTE INSTALLATO

Sono considerati *“Stabilmente installati”* gli Accessori e gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi con frontalino estraibile.

TELONI

Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.

UNIPOLSERVICE

È il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i Clienti del Gruppo Unipol gestita dal Circuito di Carrozzerie *UnipolService*.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “INFORTUNI DEL CONDUCENTE”

Le definizioni che seguono sono **specifiche della sola Garanzia “Infortuni del conducente”**:

Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da *Infortunio*. ***S’intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo o ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l’osso;***

Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanic. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati *Gessatura*;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;

Istituto di cura: ospedale o clinica di *Ricovero*, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera;

Ricovero: degenza in un *Istituto di cura* che comporti almeno un pernottamento.



DEFINIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “TUTELA LEGALE”

Le definizioni che seguono sono specifiche della sola Garanzia “Tutela Legale”:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: la Compagnia cui UNIPOL ASSICURAZIONI affida la gestione dei Sinistri Tutela Legale;

Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena l'arresto o l'ammenda;

Sinistro: l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;

Spese di giustizia: spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

Spese di soccombenza: spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla controparte.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE “CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO” RIPORTATE NELLA SEZIONE “NON SOLO AUTO”

Le definizioni che seguono sono specifiche delle sole “Condizioni Integrative Infortuni del proprietario”:

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “ASSISTENZA STRADALE”

ABITAZIONE

La residenza dell'Assicurato al momento del Sinistro.

ASSICURATI

Gli occupanti del Veicolo indicato in Polizza, purché residenti in Italia, nello Stato



della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

CODICE PRODOTTO ASSISTENZA

Il numero indicato in *Polizza* in corrispondenza della garanzia di *Assistenza* prestata.

DESTINAZIONE

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

IMPRESA

Sede di lavoro presso la quale l'*Assicurato* svolge prevalentemente la sua attività.

INFORTUNIO STRADALE

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

SINISTRO

Ogni evento imprevedibile (ad esempio: *incidente stradale*, *guasto meccanico*, *guasto elettrico*, *Incendio* o *Furto totale o parziale*), che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

STRUTTURA SANITARIA

l'Istituto di cura o la clinica di *Ricovero* dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

VEICOLO

Il mezzo che il *Contraente* ha indicato in *Polizza*.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI"



ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione *Infortuni del conducente* vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* e la *Liquidazione* dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

L'assicurazione prestata dalle altre garanzie (ad esclusione della copertura Tutela Legale, per la quale si rimanda alla specifica previsione dell'articolo 0.4 - Estensioni territoriali) vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera. L'Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate; tali Stati corrispondono ad Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Tunisia, Turchia e Ucraina.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- ***salva specifica pattuizione, gli Apparecchi audio-fono-visivi;***
- ***salva specifica pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;***
- ***i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;***
- ***le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;***
- ***i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali, e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;***
- ***i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;***



- ***i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.***

Per i veicoli provvisti di Teloni i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza di altri danni al veicolo.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOL ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con UNIPOL ASSICURAZIONI.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5 - Adeguamento del premio. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, UNIPOL ASSICURAZIONI può concedere il pagamento frazionato con applicazione di una maggiorazione.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, UNIPOL ASSICURAZIONI è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo restando il diritto al recupero integrale del Premio. Il Periodo di assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Rischio intervenute.

In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve senza restituzione di Premio dal giorno in cui il recesso è comunicato a UNIPOL ASSICURAZIONI.

In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del Rischio troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

UNIPOL ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto contacitorinnovo, **qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso una comunicazione inviata al medesimo almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.

Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, UNIPOL ASSICURAZIONI rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Le garanzie restano comunque operanti fino all'effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

Qualora la Polizza preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile, l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in Polizza.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ASSICURATO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOL ASSICURAZIONI l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, fornendone idonea documentazione.



In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*; **UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Tale facoltà viene concessa solo in presenza in Polizza della Garanzia RCA.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e **UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI dell'avvenuto trasferimento.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **UNIPOL ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOL ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione e la Carta Verde. In**



caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

È possibile richiedere, con una formale autocertificazione inviata a UNIPOL ASSICURAZIONI, la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto congiuntamente per tutte le garanzie. UNIPOL ASSICURAZIONI rilascia un'apposita appendice ove indicato il giorno da cui decorre e quello in cui termina la sospensione. È possibile prorogare più volte il periodo di sospensione richiesto inizialmente, fermo che la durata massima complessiva della sospensione non può eccedere i 10 mesi per annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Al pari della sospensione, anche la proroga della stessa deve essere richiesta con una formale autocertificazione inviata a UNIPOL ASSICURAZIONI entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (entro 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutto il periodo della sospensione e riparte dal momento della riattivazione del contratto.

Qualora il contratto giunga al termine della sospensione inizialmente comunicato, sarà riattivato automaticamente come segue:

- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso all'atto della stipula/rinnovo del contratto sospeso, con compensazione del *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

La sospensione dell'assicurazione non è ammessa nei seguenti casi:

- contratti con le sole garanzie diverse dalla R.C.A.;
- contratti di durata inferiore all'anno (comprese le cessioni di contratti temporanei).

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Direzione di UNIPOL ASSICURAZIONI oppure all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza.

Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i



documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

La Denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere inviata alla Direzione di UNIPOL ASSICURAZIONI o all'Agenzia o al Punto di vendita ai quali è assegnato il contratto entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del danno UNIPOL ASSICURAZIONI terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel Capitale Assicurato e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Mancando l'accordo sulla determinazione dell'ammontare dei danni le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l'accordo, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del perito da essa designato. La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità spettante.

In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per le garanzie Infortuni del conducente e Garanzie NON SOLO AUTO - Condizioni integrative



Infortuni del proprietario le parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due medici, uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato. La spesa del terzo medico è a carico della parte soccombente.

UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l'intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall'Assicurato dall'indennità spettante.

ARTICOLO 12 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO

UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il *Sinistro*.

Se l'Assicurato, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di un centro di autoriparazione "attivo" aderente al circuito *UnipolService*, la parte del danno che rimane a suo carico per effetto dell'applicazione della *Franchigia* e/o dello *Scoperto*, con il relativo minimo eventualmente pattuiti in *Polizza*, viene ridotta di un importo pari a € 100.

Tuttavia rimangono integralmente a carico dell'Assicurato i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della Franchigia o del minimo pattuiti in Polizza.

Se espressamente richiamate in *Polizza*, saranno operanti le seguenti Clausole:

Clausola 1 - Per autovetture

Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato da UNIPOL ASSICURAZIONI tra quelli "attivi" facenti parte del circuito *UnipolService* in caso di *Sinistro* che abbia colpito una delle seguenti Garanzie, sempre che le stesse siano state richiamate in *Polizza*: Incendio, Furto, Collisione, Danni accidentali.

La scelta del centro di autoriparazione "attivo" potrà essere operata al momento del sinistro.

UNIPOL ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l'elenco pubblicato sul proprio sito Internet riservandosi la possibilità di apportare



eventuali modifiche in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

In questo caso l'eventuale scoperto ed il relativo minimo o la *Franchigia* previsti in *Polizza* vengono eliminati per la Garanzia Collisione e ridotti della metà per le altre Garanzie sopra elencate. In luogo di tale criterio troverà applicazione la riduzione di € 100 in precedenza indicata quando ciò sia più favorevole all'Assicurato. ***In caso di Danno Totale trovano comunque integrale applicazione l'eventuale Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia previsti in Polizza.***

Clausola 2 - Per autovetture

Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato da UNIPOL ASSICURAZIONI tra quelli "attivi" facenti parte del circuito UnipolService in caso di Sinistro che abbia colpito la Garanzia Eventi Sociopolitici e Naturali.

La scelta del centro di autoriparazione "attivo" potrà essere operata al momento del sinistro.

UNIPOL ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l'elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Clausola 3 - Per autovetture, autocarri ed autocaravan

Il Contraente/Assicurato si impegna, in caso di Sinistro che abbia colpito la copertura Rottura Cristalli prevista nelle Garanzie Aggiuntive VIP, ad utilizzare il centro di riparazione appartenente al circuito "UnipolGlass" indicato da UNIPOL ASSICURAZIONI.

In questo caso, per autovetture, autocarri ed autocaravan, le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono a carico di **UNIPOL ASSICURAZIONI**.

Per maggiori informazioni sui centri "UnipolGlass" contattare il Numero Verde 800.978.494 o consultare il sito www.unipolglass.it.

UNIPOL ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l'elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all'inserimento di nuovi centri di intervento convenzionati, oppure all'eliminazione o sostituzione di alcuni di essi.

Se il Contraente/Assicurato viola l'obbligo assunto facendo riparare o sostituire i cristalli presso un centro di riparazione diverso da "UnipolGlass"



e chiede il rimborso delle spese sostenute, necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli, queste rimangono a carico di UNIPOL ASSICURAZIONI fino all'importo richiamato in Polizza con l'applicazione a carico del Contraente/Assicurato, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 150,00 per Sinistro.

La scelta del centro di riparazione potrà essere operata al momento del Sinistro.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con UNIPOL ASSICURAZIONI.

ARTICOLO 13 - PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO

13.1 DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL' ESTERO

Nel caso di perdita totale a causa di demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato, il **Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI.**

Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOL ASSICURAZIONI:

- *in caso di esportazione definitiva all'estero del veicolo, documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà);*
- *in caso di demolizione, copia della documentazione attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.*

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*; **UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**



b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di demolizione o esportazione definitiva all'estero e UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto – relativa alle garanzie non interessate dal Sinistro- corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI.**

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOL ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la demolizione o l'esportazione definitiva all'estero del veicolo, il Premio netto – relativo alle garanzie non interessate dal Sinistro - corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

13.2 FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO, INIDONEITÀ O DIVIETO ALL'USO DEL VEICOLO IN FORZA DI UNA MISURA ADOTTATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, inidoneità o divieto all'uso del veicolo in forza di una misura adottata dall'autorità competente, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI, consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 7 – Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo rubato o ad un suo Familiare convivente.

UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di furto totale, rapina e appropriazione indebita, il contratto si risolve a



partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOL ASSICURAZIONI ***non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.***

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

UNIPOL ASSICURAZIONI provvede alla risoluzione del contratto anche per le seguenti casistiche:

- inidoneità del veicolo all'uso come mezzo di trasporto, documentata tramite autocertificazione del *Contraente*;
- uso del veicolo vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, documentato dal *Contraente*.

In questi ultimi casi, il *Premio* resta acquisito da UNIPOL ASSICURAZIONI.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di *Sinistro* UNIPOL ASSICURAZIONI è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'*Assicurato* verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

UNIPOL ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'*Assicurato* e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.



ARTICOLO 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in *Polizza*. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, ***la sua eventuale disdetta deve essere inviata da una delle parti – con lettera raccomandata oppure mediante PEC*** (posta elettronica certificata), se l'*Assicurato* o il *Contraente* ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a UNIPOL ASSICURAZIONI - ***almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza***. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. ***Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio***, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 17 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da UNIPOL ASSICURAZIONI.

ARTICOLO 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



VINCOLI

(Validi anche per la garanzia di Responsabilità Civile, ove prestata)

I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"

CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing)

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;***
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.***

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria fino all'ammontare del credito residuo.

Si precisa che il *Premio* è stato versato in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 2 (pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;***



- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

UNIPOL ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria fino all'ammontare del credito residuo.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della Polizza stessa:

- a) ***a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;***
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) ***a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo***



l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 4 (pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) ***a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;***
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) ***a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata***, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

UNIPOL ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE "PROTEZIONE RISCHI"



A) INCENDIO

A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei *Danni materiali e diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di *Incendio, fulmine, Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3 - *Capitale assicurato* e A.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

A.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- **causati da bruciature non seguite da Incendio;**
- **agli impianti elettrici, dovuti a Fenomeno elettrico comunque manifestatosi.**

A.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono – visivi stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

A.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) **Assicurazione a Valore a Nuovo**

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.



L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

UNIPOL ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, sulla base del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

A.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale



del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;
- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

A.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

A.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

- il ***Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato*** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il ***Certificato di Proprietà*** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;
- ***copia del verbale dei Vigili del Fuoco***, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

In ogni caso UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori e agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

A.8) CLAUSOLA INCENDIO VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale integrazione dell'articolo A.1 – *Oggetto della garanzia UNIPOL ASSICURAZIONI* indennizza l'Assicurato dei *Danni* materiali e *diretti* subiti dal veicolo indicato in *Polizza* anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.



B) FURTO

B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei *Danni diretti* subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Quando il veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero o un motoveicolo, UNIPOL ASSICURAZIONI risponde inoltre:

- dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti od Accessori non assicurati;
- dei *Danni diretti* subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o rapina;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli B.3 - *Capitale assicurato* e B.7 - *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

B.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- **salvo che sia diversamente convenuto, l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale);**
- **il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.**

B.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio - fono - visivi stabilmente installati sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui



all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del *Contraente*, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

B.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di **danno parziale** *UNIPOL ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** *UNIPOL ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo, ***nel limite del capitale indicato in Polizza***, in base al valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** *UNIPOL ASSICURAZIONI* determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.



In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del *Sinistro*.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

UNIPOL ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del *Sinistro*.

B.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;
- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

B.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

In caso di furto o rapina del solo *Apparecchio audio - fono - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno *Scoperto*, il relativo minimo è ridotto a € 100. Tale riduzione viene applicata anche per l'eventuale *Franchigia* fissa ed assoluta.

Qualora, oltre all'*Apparecchio audio - fono - visivo*, siano state sottratte altre



parti del veicolo, al danno complessivamente determinato **si applicano lo Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia indicati in Polizza.**

B.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia autentica al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI.

In caso di furto o rapina avvenuti all'estero l'Assicurato deve presentare denuncia anche all'Autorità italiana.

L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

Nel solo caso del *Furto, Rapina* o *Appropriazione indebita*, l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'Indennizzo, deve rilasciare a UNIPOL ASSICURAZIONI la procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo. Il costo di tale atto è a carico di UNIPOL ASSICURAZIONI. In caso di *Furto* e *Rapina* con ritrovamento del veicolo, l'Assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal veicolo. In ogni caso UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.

B.8) RITROVAMENTO DEL VEICOLO

In caso di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita, l'Assicurato è tenuto ad informare UNIPOL ASSICURAZIONI non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in Polizza.



Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando a UNIPOL ASSICURAZIONI l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.

Qualora, invece, l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, UNIPOL ASSICURAZIONI darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dal precedente articolo B.7), con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, UNIPOL procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

In nessun caso la somma incassata da UNIPOL ASSICURAZIONI sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene di UNIPOL ASSICURAZIONI stessa. Quest'ultima comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

B.9) CONDIZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA

(valida solo per autocaravan e se espressamente richiamata in Polizza)

UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita del veicolo indicato in Polizza derivante dall'**appropriazione indebita** (articolo 646 del Codice Penale) dello stesso, a condizione che:

- **tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;**
- **UNIPOL ASSICURAZIONI sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;**
- **l'Assicurato non addivenga, senza il consenso di UNIPOL ASSICURAZIONI, a transazioni con l'autore del reato;**
- **il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale, anche nel caso in cui non sia stato individuato il responsabile o comunque il procedimento sia stato archiviato;**
- **sia stata inoltrata a UNIPOL ASSICURAZIONI -unitamente alla Denuncia-copia della querela presentata ai sensi dell'articolo 646 del Codice Penale.**



C) COLLISIONE

C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei *Danni materiali e diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identificati.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente* o dei *Famigliari conviventi* con questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, ***purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato***, fermo restando quanto stabilito all'articolo C.7- *Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

C.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 - Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, ***purché la patente venga successivamente rilasciata;***
- il conducente guida con patente scaduta, ***purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. ***È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.***

C.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* è calcolato in base a quello previsto da UNIPOL ASSICURAZIONI per la garanzia di *Responsabilità Civile*.

Le eventuali modifiche del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di contratto comporteranno l'adeguamento automatico del Premio relativo alla presente garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità Civile.

C.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di ***danno parziale*** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo



in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

UNIPOL ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando



l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

d) Condizione Compact a Valore Commerciale (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

In caso di ***danno parziale*** la garanzia si intende prestata tenendo conto del *Degrado d'uso* ***fino a concorrenza di € 5.000*** e senza applicazione della *Regola proporzionale*.

In caso di ***danno totale*** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo - ***fino a concorrenza di € 5.000*** - in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

e) Condizione Compact a Valore a Nuovo (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

In caso di ***danno parziale*** la garanzia si intende prestata senza tener conto del *Degrado d'uso* ***fino a concorrenza di € 5.000*** e senza applicazione della *Regola proporzionale*.

In caso di ***danno totale*** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo - ***fino a concorrenza di € 5.000*** - in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.



C.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;
- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

C.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro rimangono a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

C.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

C.8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello *Scoperto*.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata da UNIPOL ASSICURAZIONI per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.



In caso di *Sinistro* con responsabilità totale dell'Assicurato, **rimangono a carico del medesimo lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.**

C.9) CLAUSOLA COLLISIONE VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale integrazione dell'articolo C.1 – *Oggetto della garanzia UNIPOL ASSICURAZIONI* indennizza l'Assicurato dei *Danni materiali e diretti* subiti dal veicolo descritto in *Polizza* anche a seguito di collisione con animali.

In deroga a quanto riportato all'articolo C.8 in caso di Sinistro, anche senza responsabilità totale dell'Assicurato, rimangono a carico dello stesso lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.



D) DANNI ACCIDENTALI

D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei *Danni materiali e diretti* subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada.

La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o dei *Famigliari conviventi* con questi ultimi.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli *D.3 - Capitale assicurato* e *D.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

D.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;**
- **per i danni causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'Airbag;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

D.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli



Apparecchi audio-fono-visivi Stabilmente installati sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale **Regola proporzionale** non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto. UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

D.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del *Sinistro*, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del *Sinistro*.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.



In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

UNIPOL ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.

D.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;
- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

D.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

D.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente



Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

- il **Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il **Certificato di Proprietà** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

D.8) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto senza applicazione dello *Scoperto o della Franchigia*.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata da UNIPOL ASSICURAZIONI per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

In caso di *Sinistro* con responsabilità totale dell'Assicurato, **rimangono a carico del medesimo lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.**

D.9) CLAUSOLA DANNI ACCIDENTALI VIP (valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale integrazione dell'articolo D.1 – *Oggetto della garanzia UNIPOL ASSICURAZIONI* indennizza l'Assicurato dei *Danni materiali e diretti* subiti dal veicolo descritto in Polizza anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.

In deroga a quanto riportato all'articolo D.8 in caso di Sinistro rimangono a carico dello stesso lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.



E) EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

E.1) OGGETTO DELLA GARANZIA

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza l'Assicurato dei *Danni materiali e diretti* subiti dal veicolo descritto in *Polizza* in conseguenza di:

- atti dolosi di terzi;
- uragani, tempeste, trombe d'aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine ed alluvioni.

Gli *Accessori* e gli *Apparecchi audio-fono-visivi* sono garantiti, **purché Stabilmente installati sul veicolo assicurato**, fermo restando quanto stabilito agli articoli *E.3 - Capitale assicurato* e *E.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro*.

E.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

E.3) CAPITALE ASSICURATO

Il *Capitale Assicurato* si riferisce al veicolo nonché agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio - fono – visivi Stabilmente installati* sullo stesso.

In caso di *Sottoassicurazione* si applica la *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile; tuttavia tale *Regola proporzionale* non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale **e su specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Capitale Assicurato* al valore di mercato e conseguentemente a modificare il relativo *Premio*.

E.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) *Assicurazione a Valore a Nuovo*

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tenere conto del *Degrado d'uso*.



In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

b) Assicurazione a Valore Commerciale

In caso di **danno parziale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del *Degrado d'uso*.

In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

In caso di **danno totale** UNIPOL ASSICURAZIONI determina l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro.

c) Assicurazione del solo Danno Totale

UNIPOL ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l'indennizzo, **nel limite del capitale indicato in Polizza**, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80%.



del valore commerciale del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi* assicurati al momento del *Sinistro*.

E.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di **danno parziale** che in caso di **danno totale** il valore commerciale del veicolo è sempre determinato:

- per le autovetture, in base al valore di vendita del veicolo indicato sul listino di *Quattroruote*. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dal listino di *Quattroruote*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro;
- per gli altri veicoli, in base al valore indicato dalla rivista *Eurotax* giallo. Qualora il veicolo assicurato non sia quotato dalla rivista *Eurotax*, il valore commerciale è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

E.6) SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

E.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Danni diretti subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI. L'Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

- il ***Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato*** o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il ***Certificato di Proprietà*** o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso **UNIPOL ASSICURAZIONI** ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli *Accessori* ed agli *Apparecchi audio-fono-visivi* per i quali viene chiesto l'indennizzo.



F) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “PERDITE PECUNIARIE”

F.1) RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÀ

In caso di perdita totale del veicolo indicato in Polizza conseguente a furto, rapina, Incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.

E' equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

F.2) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

(per autoveicoli)

In caso di perdita totale del veicolo indicato in Polizza conseguente a furto, rapina, Incendio od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa **fino alla concorrenza di € 400** le spese di immatricolazione o di voltura di un veicolo con le medesime caratteristiche.

E' equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.

In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione con responsabilità del conducente, o furto o rapina della stessa, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa **fino alla concorrenza di € 400** le spese di reimmatricolazione del veicolo.

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;



- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

F.3) RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza* oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente *UNIPOL ASSICURAZIONI* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro**, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

F.4) RIMBORSO SPESE PER IL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza* oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che abbia comportato anche la perdita della patente di guida del conducente stesso del veicolo, *UNIPOL ASSICURAZIONI* rimborsa, **fino a concorrenza di € 200**, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispektorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI:

- in caso di **furto o rapina**, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di **Incendio**, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

F.5) RIMBORSO SPESE PER DANNI INDIRECTI

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o *Incendio* del veicolo indicato in *Polizza*, o di suo sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA, *UNIPOL ASSICURAZIONI* corrisponde la somma di € 10 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso **fino a concorrenza di € 200 per Sinistro e per annualità assicurativa.**



La somma viene riconosciuta dal giorno della Denuncia del Sinistro a UNIPOL ASSICURAZIONI.

L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI:

- in caso di ***furto o rapina***, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di ***Incendio***, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.



G) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “RESPONSABILITÀ”

G.1) RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DEI FIGLI MINORI

UNIPOL ASSICURAZIONI assicura, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 775.000** per *Sinistro*, la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice Civile, derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell'Assicurato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.

G.1.1) Definizione di terzi

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (*Articolo 129 del Codice*).

G.2) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI assicura, **fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro**, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario/Locatario* dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Locatario;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

La garanzia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:



- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, ***purché la patente venga successivamente rilasciata;***
- il conducente guida con patente scaduta, ***purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. ***È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.***



H) GARANZIE AGGIUNTIVE "ORO"

H.1) DANNI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI

(per autovetture ed autotassametri)

UNIPOL ASSICURAZIONI indennizza il conducente e le persone trasportate sul veicolo indicato in Polizza in caso di furto dei bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza), che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia avvenuto con Effrazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 300 per Sinistro.

H.2) RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **danno totale** indennizzabile a termini di contratto, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa **fino alla concorrenza di € 300 per Sinistro** le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da UNIPOL ASSICURAZIONI stessa per la Liquidazione del danno.

Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

H.3) RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

(per autoveicoli)

In caso di furto o rapina del veicolo, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa **fino alla concorrenza di € 100 per Sinistro** le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

H.4) RIMBORSO SPESE RECUPERO "PUNTI"

UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dal Proprietario (purché persona fisica) del veicolo indicato in Polizza **fino ad un massimo di 250 euro e nel limite di una volta per annualità assicurativa** - per il recupero del punteggio previsto dall'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285.

La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:

- **che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 6 punti e che lo stesso è sceso sotto tale soglia**



- successivamente;*
- *che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.*



I) GARANZIE AGGIUNTIVE "CLASS"

I.1) PERDITA DELLE CHIAVI

(per autovetture ed autotassametri)

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto* del veicolo indicato in *Polizza*, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa le spese necessarie:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell'*Impianto antifurto*.

L'Assicurato, in caso di sottrazione, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro.

I.2) GARANZIA BAGAGLI

Nel caso di *Incendio* o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, ***fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro***, i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in *Polizza*, di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati.

Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

L'Assicurato, in caso di Incendio, deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

I.3) DANNI AL BOX O RIMESSA

UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, ***fino a concorrenza di € 5.200 per Sinistro***, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del *Contraente* o del *Proprietario* del veicolo indicato in *Polizza*, in conseguenza di *Incendio* o *Scoppio* del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo stesso.



L'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di altra Autorità.



L) GARANZIE AGGIUNTIVE “VIP”

L.1) ROTTURA CRISTALLI

(per autovetture, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus)

UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, **fino alla concorrenza dell'importo riportato in Polizza** indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in Polizza a seguito di rottura dei medesimi.

Sono esclusi i danni:

- **causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;**
- **per la sostituzione di cristalli di veicoli modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice.**

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con UNIPOL ASSICURAZIONI.

L.2) RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, **fino a concorrenza di € 500 per Sinistro**, le spese sostenute per ripristinare gli Airbag ed i Pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo indicato in Polizza in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione.

L.3) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro**, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in Polizza determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

L.4) RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO

(per autovetture ed autotassametri)

In caso di **Incendio, furto o rapina**, indennizzabili a termini di contratto, verificatisi **entro sei mesi [180 giorni] dalla data di prima immatricolazione**



del veicolo indicato in Polizza l'indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- se il **danno** è **parziale**, la *Liquidazione* viene effettuata senza tener conto del *Degrado d'uso ne'*, in caso di *Sottoassicurazione*, della *Regola proporzionale* di cui all'articolo 1907 del Codice Civile;
- se il **danno** è **totale**, UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, nel limite del *Capitale Assicurato*, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del veicolo, degli *Accessori* e degli *Apparecchi audio-fono-visivi*, comprensiva del valore del veicolo eventualmente ceduto in permuta.

Sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia eventualmente pattuiti in Polizza per la garanzia Furto.

In caso di furto o rapina parziale del solo *Apparecchio audio - fono - visivo*, qualora in *Polizza* sia previsto uno *Scoperto*, il minimo dello stesso è ridotto a € 100.

Qualora, oltre all'Apparecchio audio - fono - visivo, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo Scoperto ed il relativo minimo indicati in Polizza.

La garanzia opera a condizione che il Capitale Assicurato per il veicolo, gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazione.

L.5) RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTIFURTO E/O DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa, **fino a concorrenza di € 500 per Sinistro**, le spese sostenute per riparare o sostituire l'*Impianto antifurto* e/o il *Sistema di navigazione satellitare* *Stabilmente installato* del veicolo indicato in *Polizza* qualora questi ultimi abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad incidente della circolazione.



N) INFORTUNI DEL CONDUCENTE

N.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI assicura il conducente del veicolo identificato in Polizza per gli infortuni subiti:

- in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

N.2) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

- *dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;*
- *da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'Assicurato;*
- *da infarti miocardici;*

e non opera:

- *per le persone di età superiore a 80 anni o, limitatamente alla garanzia Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico, a 18 anni;*
- *a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;*
- *se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.*

La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

o è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, ***purché la patente venga successivamente rilasciata;***

o il conducente guida con patente scaduta, ***purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo,*** salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso.



E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l'assicurazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.

N.3) GARANZIE

N.3.1) MORTE

In caso di morte *UNIPOL ASSICURAZIONI* corrisponde la somma assicurata indicata in *Polizza* agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.

Se il decesso avviene all'estero, *UNIPOL ASSICURAZIONI* rimborsa, oltre a quanto dovuto per la garanzia *Morte*, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della salma in patria **con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.**

Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest'ultima prestazione può cumularsi con prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con *UNIPOL ASSICURAZIONI* al momento del *Sinistro*.

N.3.2) INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di *Invalità permanente* *UNIPOL ASSICURAZIONI* corrisponde un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:

<i>Percentuali di Invalità permanente accertata</i>	<i>Entità dell'indennizzo</i>
inferiore o uguale al 95%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata
superiore al 95%	doppio della somma assicurata

Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalità permanente

L'accertamento del grado di *Invalità permanente* è effettuato in base alle percentuali indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; **se trattasi**



di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità del contratto, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente.**

Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, può richiedere a UNIPOL ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOL ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOL ASSICURAZIONI entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.**

N.3.3) DIARIA DURANTE IL RICOVERO DA INFORTUNIO - DIARIA DA GESSATURA

In caso di *Ricovero* in Italia o all'estero in un *Istituto di cura*, UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde l'indennità giornaliera pattuita in *Polizza* per ogni giorno di degenza **a partire dal secondo giorno di Ricovero** e per tutta la



durata successiva del *Ricovero* stesso.

In caso di *Gessatura* di uno o più arti conseguente ad *Infortunio* l'indennità giornaliera è corrisposta da *UNIPOL ASSICURAZIONI*, anche senza *Ricovero*, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione della *Gessatura* a quello della sua rimozione.

In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla *Gessatura* in conseguenza di *Infortunio* che comporti *Frattura* - radiograficamente accertata - di uno o più arti l'indennità giornaliera è corrisposta da *UNIPOL ASSICURAZIONI*, anche senza *Ricovero*, **per un periodo massimo di 60 giorni** dal giorno dell'applicazione degli apparecchi predetti a quello della loro rimozione.

Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fini del computo dei giorni spettanti, **deve essere presentata documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica della lesione.**

N.3.4) RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE

In caso di ricorso a prestazioni sanitarie, con o senza *Ricovero* in *Istituto di cura*, *UNIPOL ASSICURAZIONI* rimborsa, per ogni *Infortunio* e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiali di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasferimenti dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in *Istituto di cura* o in ambulatorio in Italia o all'estero ed il ritorno, nonché il trasferimento da un *Istituto di cura* all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure odontoiatriche;
- acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte



l'importo previsto per l'identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche", approvata con D.P.R. 28/12/1965 n° 1763 e successive modifiche.

Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia le spese per le protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per le altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;

- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
- acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde, in caso di cure termali, una diaria giornaliera onnicomprensiva **pari al 3% della somma assicurata** con la presente garanzia.

La diaria è corrisposta, nell'ambito della somma assicurata, per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e **per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo.**

Se l'Infortunio comporta il Ricovero in ospedale, cliniche o istituti di cura e viene provato che le relative spese sono state a totale carico dell'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale, la prestazione si intende sostituita dalla corresponsione di una diaria per ciascun giorno di Ricovero pari a 1/100 della somma assicurata, per un massimo di 100 giorni.

Anticipi

Nel caso di avvenuto *Ricovero in Istituto di cura* è facoltà dell'Assicurato richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate **in misura non superiore al 60% delle stesse.**

L'anticipazione delle spese può avere luogo **nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a € 500.**

Al termine del *Ricovero*, **previa presentazione delle notule di spesa**, si procede al conguaglio attivo o passivo.

N.3.5) INDENNITÀ IN CASO DI PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO (per ciclomotori e motoveicoli)

In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad *Infortunio* che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde un'indennità pari a € 1.100, **purché le assenze:**



- **siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni**

e

- **siano successive alla decorrenza della Polizza e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.**

Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*.

Per le assenze in più soluzioni non si computano i periodi di durata inferiore ai due giorni.

N.4) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'assicurazione è valida purché la morte, l'*Invalidità permanente*, il *Ricovero* e le prestazioni sanitarie si siano verificate **entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'*Infortunio***, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Per la perdita dell'anno scolastico il predetto termine è ridotto ad un anno [360 giorni].

UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della *Polizza*, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'*Invalidità permanente**.

Ai fini del computo dei giorni di *Ricovero* si tiene conto del numero dei pernottamenti.

A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, *UNIPOL ASSICURAZIONI* liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'*Infortunio*** ed in conseguenza di questo,



l'Assicurato muore, UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, UNIPOL ASSICURAZIONI paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia Morte.

Parimenti, in caso di decesso dell'Assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.

Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

N.5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

*Qualora l'Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, UNIPOL ASSICURAZIONI rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. **La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia Rimborso spese sanitarie.***

N.6) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Ai fini della garanzia Rimborso spese sanitarie l'Assicurato deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI i giustificativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, l'Assicurato deve presentare al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI una certificazione provvisoria dell'Istituto di cura che attesti la natura dell'Infortunio, eventualmente la necessità dell'intervento chirurgico, il giorno del Ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.

Ai fini della garanzia Indennità in caso di perdita anno scolastico, l'Assicurato deve far pervenire al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOL ASSICURAZIONI un documento rilasciato dall'Istituto scolastico attestante il numero dei giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio, le date di inizio e di termine dell'assenza nonché la non ammissione all'anno scolastico successivo.

L'Assicurato ed i suoi familiari o i Beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di UNIPOL ASSICURAZIONI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari,



sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della Denuncia previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, UNIPOL ASSICURAZIONI ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

N.7) CONDIZIONE COMPACT

(valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia *Infortuni del conducente* opera limitatamente ai casi di morte ed *Invalidità permanente* e ove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.

Tabella 1

Perdita totale	destro	sinistro
di un arto superiore	85%	75%
di un avambraccio	75%	65%
di una mano	70%	60%
di un arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
di un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
di un piede	50%	50%
del pollice	28%	23%
dell'indice	15%	13%
del mignolo	12%	12%
del medio	12%	12%
dell'anulare	8%	8%
dell'alluce	7%	7%
di ogni altro dito del piede	3%	3%
della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
della facoltà visiva di un occhio	35%	35%
della capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
della capacità uditiva di un orecchio	15%	15%



0) TUTELA LEGALE

0.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI assume a proprio carico, **fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale – conseguenti ad un *Sinistro* rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'*Assicurato e approvato da ARAG SE*;
- le *Spese di giustizia* nel processo penale;
- i compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, **in caso di transazione autorizzata da ARAG SE**;
- le *Spese di soccombenza*, in caso di condanna dell'*Assicurato*.

0.2) AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia **riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza** e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal *Proprietario/ Locatario*, dal conducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all'uso o proprietà del veicolo;
2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal:

- *Proprietario/Locatario*,
oppure
- da trasportati che siano *Famigliari conviventi* dei predetti,
oppure
- dal conducente autorizzato,

a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell'uso del veicolo.

Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;



3. difesa penale del *Proprietario/Locatario*, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o *Contravvenzione* avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione;
5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, **come successivamente si provi**, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del conducente *Assicurato* disposto dall'Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in *Polizza*.

In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controversie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente.

In caso di *Sinistro* causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un'Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 283 comma a), b) e c) del *Codice UNIPOL ASSICURAZIONI* assume a proprio carico, ***fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità definite dalla Legge***, l'onere delle spese sopportate dal *Proprietario/Locatario*, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell'Impresa designata dall'ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

0.3) ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia è altresì operante:

- per i *Sinistri* concernenti l'uso di rimorchio ***a condizione che i Sinistri si verifichino in circostanza di traino;***
- per i rimorchi per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione RCA la cui targa sia riportata in *Polizza* e per i quali sia stato pagato il relativo *Premio*, la garanzia comprende il *Rischio* della sosta;
- per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all'*Assicurato/Proprietario* quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all'uso criminoso del proprio



veicolo: ***tale estensione opera esclusivamente ove l'Assicurato ottenga dall'Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, oppure sentenza di assoluzione.***

0.4) ESTENSIONI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in fase di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e che sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

0.5) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- se il veicolo non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;***
- limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà o prescritto dalle leggi vigenti;***
- se il conducente del veicolo viene sottoposto a procedimento penale per fuga od omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione);***
- se il conducente del veicolo venga imputato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;***
- per le controversie relative al diritto di famiglia, e in materia di successioni e donazioni;***
- per le vertenze derivanti da fatti connessi con l'uso di attrezzature installate sul veicolo indicato in Polizza;***
- per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo non sia destinato all'esclusivo trasporto di persone;***
- per le controversie relative a prestazioni professionali;***
- salvo il caso previsto al precedente punto 1 articolo 0.2) – Ambito dell'assicurazione e purché non risulti alcuna corresponsabilità dell'Assicurato in ordine alla causazione del danno, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.***



La garanzia tuttavia opera se al momento del *Sinistro*:

- è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla guida, ***purché la patente venga successivamente rilasciata;***
- il conducente guida con patente scaduta, ***purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. ***È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.***

La garanzia non comprende:

- ***il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi procedimenti di opposizione;***
- ***gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);***
- ***le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;***
- ***le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.***

0.6) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per i *Sinistri* che siano denunciati a UNIPOL ASSICURAZIONI entro i termini previsti dall'articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ***a condizione che il fatto generatore della controversia si sia verificato nel periodo di validità del contratto e precisamente:***

- ***dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;***
- ***trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.***

I fatti originanti il *Sinistro* si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, il *Sinistro* si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Sono considerate a tutti gli effetti quale *Sinistro* unico le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonché le imputazioni a carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.



0.7) DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a UNIPOL ASSICURAZIONI o a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135

Telefono 045/8290411 Fax 045/8290557

(045/8290449 per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro)

Mail: denunce@arag.it

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Unitamente alla Denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

0.8) GESTIONE DEL SINISTRO

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata da UNIPOL ASSICURAZIONI a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Verona - Viale del Commercio n.59 - C.A.P. 37135 UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei sinistri Tutela Legale dandone tempestivo avviso al Contraente.

L'Assicurato, con la presentazione della Denuncia di Sinistro, ha il diritto di indicare un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con UNIPOL ASSICURAZIONI o con ARAG SE, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l'eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell'articolo 0.1) - Oggetto dell'assicurazione, deve in ogni caso ricevere il preventivo



assenso di ARAG SE. Una volta ricevuta la *Denuncia del Sinistro*, ARAG SE metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, ARAG SE provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, ***purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.***

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di ARAG SE, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, ARAG SE tiene indenne l'Assicurato ***limitatamente ai primi due tentativi.***

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG SE in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- ***che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;***
- ***di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da ARAG SE la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state liquidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da ARAG SE stessa in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata ARAG SE sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.***

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di ARAG SE.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE



M) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO

(Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza)

All'atto della stipulazione della *Polizza* il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene l'autovettura assicurata, individuandola fra quelle indicate nel listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero;
- il valore che intende indicare in *Polizza* per gli eventuali *Accessori* a pagamento;
- il valore che intende eventualmente indicare in *Polizza* per gli *Apparecchi audio - fono - visivi*.

Nella sezione Capitale Assicurato della *Polizza* viene riportato il valore indicato nel listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal *Contraente* per gli eventuali *Accessori* a pagamento e per gli *Apparecchi audio-fono-visivi*.

Ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, *UNIPOL ASSICURAZIONI* adegua automaticamente il capitale assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:

- il valore di vendita dell'autovettura indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale

ed

- il valore di vendita dell'autovettura indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello dell'ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.

Nella stessa misura *UNIPOL ASSICURAZIONI* adegua i premi relativi alle garanzie *Incendio, Furto, Danni accidentali ed Eventi sociopolitici e naturali*.

Il *Contraente* ha la facoltà di chiedere che in *Polizza* venga indicato un diverso capitale. Conseguentemente *UNIPOL ASSICURAZIONI*:



- nel caso di polizze singole, sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto;
- nel caso di polizze amministrate con Libro Matricola, adegua il capitale sulla base delle indicazioni fornite dal *Contraente*.

La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- ***quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell'autovettura (anche se avvenuta all'estero);***
- ***quando in Polizza venga pattuito che il Capitale Assicurato è IVA ESCLUSA;***
- ***per i veicoli non presenti nel listino di Quattroruote o per i quali non sia riportato il relativo valore;***
- ***per le autovetture ad alimentazione elettrica;***
- ***per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'Ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del capitale;***
- ***relativamente alle polizze amministrate con Libro Matricola, per i veicoli inclusi nel corso dell'annualità assicurativa;***
- ***qualora non sia più redatto il listino di Quattroruote.***

M1) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL PREMIO

(Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza)

Il *Premio* relativo alle seguenti garanzie: INCENDIO, FURTO, EVENTI SOCIOPOLITICI e NATURALI, DANNI ACCIDENTALI viene determinato da UNIPOL ASSICURAZIONI sulla base del *Capitale Assicurato* indicato in *Polizza*, delle caratteristiche oggettive del veicolo e delle caratteristiche soggettive del relativo *Proprietario/Locatario*.

Limitatamente alla garanzia DANNI ACCIDENTALI nella determinazione del *Premio* vengono inoltre considerate le risultanze dell'ultimo attestato di rischio rilasciato per la garanzia R.C. auto.



In occasione di ciascuna scadenza annuale *UNIPOL ASSICURAZIONI* determinerà il nuovo *Premio*, **che potrà risultare aumentato o ridotto in funzione dell'aggiornamento dei predetti fattori considerati nella loro combinazione.**

In particolare, per quanto concerne il *Capitale Assicurato* si precisa quanto segue.

All'atto della stipulazione della *Polizza* il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene l'autovettura assicurata, individuandola fra quelle indicate nel listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione dell'autovettura, anche se avvenuta all'estero;
- il valore che intende indicare in *Polizza* per gli eventuali *Accessori* a pagamento;
- il valore che intende eventualmente indicare in *Polizza* per gli *Apparecchi audio - fono - visivi*.

Nella sezione *Capitale Assicurato* della *Polizza* viene riportato il valore indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal *Contraente* per gli eventuali *Accessori* a pagamento e per gli *Apparecchi audio-fono-visivi*.

Ad ogni scadenza annuale della *Polizza*, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] alla data della stipulazione, *UNIPOL ASSICURAZIONI* adegua automaticamente il *Capitale assicurato* nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra:

- il valore di vendita dell'autovettura indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello della scadenza annuale

ed

- il valore di vendita dell'autovettura indicato sul listino di *Quattroruote* del mese precedente a quello dell'ultimo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.



Del Capitale Assicurato così determinato si terrà conto nella determinazione del Premio.

Il Contraente ha la facoltà di chiedere che in Polizza venga indicato un diverso capitale.

La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- ***quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione dell'autovettura (anche se avvenuta all'estero);***
- ***quando in Polizza venga pattuito che il Capitale Assicurato è IVA ESCLUSA;***
- ***per i veicoli non presenti nel listino di Quattroruote o per i quali non sia riportato il relativo valore;***
- ***per le autovetture ad alimentazione elettrica;***
- ***per i veicoli assicurati con Polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'Ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del capitale;***
- ***qualora non sia più redatto il listino di Quattroruote.***



GARANZIE NON SOLO AUTO



GARANZIE NON SOLO AUTO

(solo per autovetture di proprietà di persone fisiche)

P) CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO

P.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI assicura il *Proprietario del veicolo* identificato in *Polizza* per gli infortuni subiti quando si trova:

- alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 122 del *Codice* quali: velocipedi e biciclette elettriche, mezzi elettrici non immatricolati, imbarcazioni a remi o a vela, veicoli a braccia;
- su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale **esclusivamente in qualità di trasportato.**

La garanzia vale anche in caso di colpa grave e per gli infortuni che l'*Assicurato* subisca mentre è impegnato, in caso di fermata accidentale del veicolo descritto in *Polizza*, nelle operazioni necessarie a consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia, o per la sua rimozione.

P.2) RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'*Assicurato* subisca in qualità di passeggero durante i viaggi effettuati su aerei o elicotteri.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende incominciato nel momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

P.3) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione non comprende gli infortuni verificatisi durante:

- voli diversi da quelli effettuati per il trasporto pubblico di passeggeri;
- voli effettuati su aerei o elicotteri gestiti da Aeroclub;

e non opera in caso di infortuni derivanti:

- da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- da infarti miocardici.



Sono altresì esclusi gli infortuni che si siano verificati in stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.

P.4) GARANZIE

P.4.1) MORTE

In caso di morte *UNIPOL ASSICURAZIONI* corrisponde la somma di € 104.000 ai *Beneficiari* designati o in difetto di tale designazione agli eredi dell'*Assicurato*, testamentari o – se mancanti - legittimi, in parti uguali fra loro. ***La somma assicurata per il caso di morte non è cumulabile con l'indennizzo per invalidità permanente.***

Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, *UNIPOL ASSICURAZIONI* pagherà ai *Beneficiari* designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per il caso morte di € 104.000.

In caso di scomparsa dell'*Assicurato* il pagamento del predetto capitale avverrà ***decorsi sei mesi [180 giorni] dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta***, mentre in caso di affondamento o naufragio oppure di caduta di aeromobile, il pagamento avverrà ***decorsi sei mesi [180 giorni] dal Sinistro, qualora sia stata accertata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell'Assicurato e quest'ultimo sia stato dato per disperso a seguito del Sinistro stesso*** (articoli 211 e 838 del Codice della navigazione).

Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'*Assicurato* è vivo, *UNIPOL ASSICURAZIONI* avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

P.4.2) INVALIDITÀ PERMANENTE

Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente

L'accertamento del grado di *Invalidità permanente* è effettuato in base alle percentuali riportate nella Tabella 1 indicata di seguito.

Il limite massimo di indennizzo di € 104.000 viene corrisposto per intero nel caso di *Invalidità Permanente* di grado pari o superiore al 60% della totale.

Nessun indennizzo spetta invece quando l'Invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 10% della totale.

Qualora l'invalidità accertata sia di grado superiore al 10% UNIPOL ASSICURAZIONI liquida un indennizzo



calcolato sul limite massimo di indennizzo di € 104.000 previa deduzione di una Franchigia assoluta di 10 punti percentuali del grado di Invalidità permanente accertato.

Condizioni di valutazione

In caso di constatato mancinismo le percentuali per l'accertamento dell'*Invalidità permanente* riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino **al limite massimo del 100%**.

Parimenti nel caso di più infortuni verificatisi nel corso della validità della Polizza, **la valutazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente.**

Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l'assicurazione cessa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'*Invalidità permanente* è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



Tabella 1

Arti od organi	Percentuali in caso di perdita totale anatomica o funzionale
un arto superiore	70
una mano o avambraccio	60
un pollice	18
un indice	14
un medio	8
un anulare	8
un mignolo	12
una falange del pollice	9
una falange di altro dito di una mano	1/3 del dito
un piede	40
ambedue i piedi	100
un alluce	5
un altro dito del piede	3
una falange dell'alluce	2,5
una falange di un altro dito del piede	1
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
un occhio	25
ambedue gli occhi	100
un rene	20
la milza	10
sordità completa di un orecchio	10
sordità completa di ambedue gli orecchi	40
perdita totale della voce	30
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2



Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia del Sinistro*, può richiedere a UNIPOL ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto **sino al massimo del 30%** del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata da UNIPOL ASSICURAZIONI in base alla documentazione acquisita sia superiore al 15%**. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOL ASSICURAZIONI entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, **salvo il diritto alla restituzione dell'anticipo qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa**.

P.5) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

L'assicurazione è valida purché la morte o l'*Invalidità permanente* si siano verificate **entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili**.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per *Invalidità permanente* è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo *Percentuale di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità permanente*.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per *Invalidità permanente*, **ma entro due anni [720 giorni] dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo**, l'Assicurato muore, UNIPOL ASSICURAZIONI corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata alla garanzia *Morte*, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'*Infortunio* dopo che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, UNIPOL ASSICURAZIONI paga l'importo liquidato od offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia *Morte*.



Parimenti, in caso di decesso dell'Assicurato prima che l'indennizzo sia stato determinato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.

Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

P.6) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, UNIPOL ASSICURAZIONI rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile.

P.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato ed i suoi familiari o i Beneficiari devono presentare idonea documentazione e consentire la visita dei medici di UNIPOL ASSICURAZIONI e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della Denuncia previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma precedente, l'Assicurato e i suoi Beneficiari perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, UNIPOL ASSICURAZIONI ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.



R) CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO

R.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile del *Proprietario del veicolo* indicato in *Polizza* per i *Danni diretti* involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di un fatto accidentale inerente alle seguenti fattispecie:

- proprietà ed uso di velocipedi e di biciclette elettriche;
- uso di pattini, monopattini, rollerblade;
- proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità;
- proprietà ed uso di mezzi di ausilio per lo svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito di impianti sportivi;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, comprese le tavole a vela, **di lunghezza non superiore a metri 6,5**;
- presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera a condizione che il sinistro si verifichi su strada pubblica od area a questa equiparata e fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 258.229 per ogni Sinistro.

R.2) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi ai fini della presente garanzia:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato e qualsiasi altra persona con lui convivente;*
- b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.*

R.3) ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto dall'articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:



- *derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;*
- *derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;*
- *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;*
- *derivanti da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'Assicurato.*

R.4) FRANCHIGIA

Per i danni a cose la garanzia è prestata con una Franchigia per Sinistro pari a € 258,23.

R.5) GESTIONE DELLE VERTENZE

UNIPOL ASSICURAZIONI può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- *in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;*
- *in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.*

Sono a carico di UNIPOL ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOL ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

UNIPOL ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o UNIPOL ASSICURAZIONI lo richieda.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE



ARTICOLO 1 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Assistenza stradale Global e Compact

La Struttura Organizzativa presta l'assistenza nella formula indicata in Polizza quando l'Assicurato si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Relativamente ai Sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l'Abitazione, la Struttura Organizzativa organizza l'assistenza senza tenere a proprio carico gli indennizzi, ove previsti, nei seguenti casi:

- ***foratura di pneumatici;***
- ***non funzionamento del Veicolo a causa di accumulatore scarico (batteria);***
- ***non funzionamento del Veicolo dovuto al mancato rifornimento di carburante.***

L'Assicurato usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai corrispondenti intervenuti.

Assistenza stradale per autocarri e per rimorchi di autocarri

La Struttura Organizzativa presta l'assistenza nella formula indicata in Polizza quando l'Assicurato si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

In ogni caso per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

ARTICOLO 2 – ESCLUSIONI

L'assistenza non è operante:

- ***per i Sinistri e gli Infortuni stradali determinati da eventi di carattere eccezionale (per intensità e delimitazione geografica), quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione, che rendano, direttamente od indirettamente, impossibile l'erogazione delle prestazioni di assistenza, oggetto delle presenti condizioni di polizza (ad esempio: impossibilità di erogazione del traino a seguito di precettazione dei mezzi di soccorso privato, in caso di calamità naturale);***



- *nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;*
- *per i Sinistri e gli Infortuni stradali derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- *per i Sinistri e gli Infortuni stradali derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;*
- *se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà e di proprietà;*
- *se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza dell'evento grandine;*
- *quando il Veicolo è ricoverato in box o rimessa;*
- *in caso di dolo di terzi, dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;*
- *in caso di Infortuni stradali sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'Assicurato;*
- *se il conducente non è abilitato a condurre il Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.*

La garanzia tuttavia è comunque operante se al momento del Sinistro:

- *il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;***
- *il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza,** salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo a causa del Sinistro stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.***



ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOL ASSICURAZIONI che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il pagamento, salvo diverso accordo tra le parti, va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5 – Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, oppure da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati indicati sulla Polizza.

UNIPOL ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Rischio intervenute.

In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve **senza restituzione di Premio** dal giorno in cui il recesso è comunicato a UNIPOL ASSICURAZIONI.

In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del Rischio trova applicazione l'articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO

UNIPOL ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto,**



mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. ***Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.***

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Qualora la *Polizza* preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l'eventuale risoluzione di quest'ultima comporterà la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste in *Polizza*.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ASSICURATO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOL ASSICURAZIONI l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo indicato in Polizza, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al *Veicolo* alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per altro *Veicolo* di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*; ***UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.***

In caso di consegna del *Veicolo* in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Veicolo* alienato viene ceduto all'acquirente di quest'ultimo, ***il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.***

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Tale facoltà viene concessa solo in presenza in Polizza della Garanzia RCA.



c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e *UNIPOL ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI dell'avvenuto trasferimento.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno *UNIPOL ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.*

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del *Veicolo*, il *Premio netto* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio netto*, anche nel caso di documentata consegna del *Veicolo* in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOL ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del *Veicolo* stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio netto* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del *Veicolo* (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

È possibile richiedere, con una formale autocertificazione inviata a *UNIPOL ASSICURAZIONI*, la sospensione dell'assicurazione in corso di contratto congiuntamente per tutte le garanzie. *UNIPOL ASSICURAZIONI* rilascia un'apposita appendice ove indicato il giorno da cui decorre e quello in cui termina la sospensione. È possibile prorogare più volte il periodo di sospensione richiesto inizialmente, fermo che la durata massima complessiva della sospensione non può eccedere i 10 mesi per annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Al pari della sospensione, anche la proroga della stessa deve essere richiesta con una formale autocertificazione inviata a *UNIPOL ASSICURAZIONI* entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (entro 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutto il periodo della sospensione e riparte dal momento della riattivazione del contratto.

Qualora il contratto giunga al termine della sospensione inizialmente comunicato, sarà riattivato automaticamente come segue:



- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso all'atto della stipula/rinnovo del contratto sospeso, con compensazione del *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

La sospensione dell'assicurazione non è ammessa nei seguenti casi:

- contratti con le sole garanzie diverse dalla R.C.A.;
- contratti di durata inferiore all'anno (comprese le cessioni di contratti temporanei).

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefonica alla Struttura Organizzativa. Devono essere comunicati i seguenti dati:

- ***Codice prodotto Assistenza;***
- ***generalità dell'Assicurato;***
- ***luogo presso il quale l'assistenza deve essere prestata;***
- ***numero di targa del Veicolo;***
- ***tipo di intervento richiesto.***

Inoltre, per l'invio dei ricambi originali devono essere comunicati:

- ***marca, modello ed anno di costruzione del Veicolo;***
- ***tipologia del pezzo di ricambio;***
- ***dati e recapito dell'officina incaricata delle riparazioni.***

La *Struttura Organizzativa* ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; ***l'Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento.***

In caso di prestazioni rese a seguito di *Infortunio stradale*, la *Struttura Organizzativa* può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell'Assicurato; a tal fine, ***l'Assicurato ha l'onere di consentire agli***



incaricati di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Poiché l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla Struttura Organizzativa, UNIPOL ASSICURAZIONI non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.

Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla Struttura Organizzativa, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l'Assicurato a provvedere direttamente: in questo caso devono pervenire a UNIPOL ASSICURAZIONI i giustificativi in originale delle spese sostenute.

UNIPOL ASSICURAZIONI non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre Compagnie di assicurazione o da Centrali operative diverse da quella indicata in Polizza.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico di UNIPOL ASSICURAZIONI dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati a UNIPOL ASSICURAZIONI, se l'Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla stessa UNIPOL ASSICURAZIONI.

Gli spostamenti previsti dalle garanzie saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno (prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall'Assicurato e concordato con la Struttura Organizzativa. Il mezzo alternativo non deve comunque comportare un costo superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari.

Gli importi riconosciuti dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. L'Assicurato che ottiene un anticipo di



denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Struttura Organizzativa ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.

Le prestazioni per le coperture Consulenza medica, Linea diretta con il legale, Informazioni dalla Struttura Organizzativa e Trasmissione messaggi urgenti non possono essere fornite, per ciascun Assicurato e per ognuna di esse, per più di tre volte in ciascun anno di validità del contratto.

UNIPOL ASSICURAZIONI, in specifici casi - ove non previste diverse indicazioni da parte della Autorità competenti - provvede ad erogare le prestazioni di aiuto fermo il rispetto dei tempi necessari e funzionali alla Struttura Organizzativa per affrontare e gestire le situazioni di difficoltà.

ARTICOLO 11 - PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO

11.1 DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO

Nel caso di perdita totale a causa di demolizione od esportazione definitiva all'estero del Veicolo indicato in Polizza, il **Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI.**

Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOL ASSICURAZIONI:

- *in caso di esportazione definitiva all'estero del Veicolo, documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico di circolazione e di proprietà);*
- *in caso di demolizione, copia della documentazione attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.*

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro Veicolo appartenente al Proprietario del Veicolo distrutto, demolito od esportato o ad un suo Familiare convivente; **UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.**

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di demolizione o esportazione definitiva all'estero e **UNIPOL ASSICURAZIONI** rimborsa al Contraente la parte di Premio



netto - relativa alle garanzie non interessate dal *Sinistro* - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI.**

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intera annualità assicurativa in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **UNIPOL ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la demolizione o l'esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, il *Premio netto* - relativo alle garanzie non interessate dal *Sinistro* - corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

11.2 FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA , INIDONEITÀ O DIVIETO ALL'USO DEL VEICOLO IN FORZA DI UNA MISURA ADOTTATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, *inidoneità* o *divieto all'uso del veicolo in forza di una misura adottata dall'autorità competente*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a UNIPOL ASSICURAZIONI, consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 7 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro *Veicolo* appartenente al *Proprietario del veicolo rubato* o ad un suo *Famigliare convivente*.

UNIPOL ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.

In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di furto totale, rapina e appropriazione indebita, il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e UNIPOL ASSICURAZIONI rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio netto* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio netto* annuo per ogni giorno di garanzia residua.



In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è dovuto per l'intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **UNIPOL ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

UNIPOL ASSICURAZIONI provvede alla risoluzione del contratto anche per le seguenti casistiche:

- inidoneità del veicolo all'uso come mezzo di trasporto, documentata tramite autocertificazione del *Contraente*;
- uso del veicolo vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, documentato dal *Contraente*.

In questi ultimi casi, il Premio resta acquisito da *UNIPOL ASSICURAZIONI*.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di *Sinistro* *UNIPOL ASSICURAZIONI* è surrogata, in base all'articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

UNIPOL ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei *Famigliari conviventi* dell'Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo descritto in *Polizza*, salvo il caso di dolo o colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 13 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto oppure quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla



sua naturale scadenza.

Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in *Polizza*. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata - con raccomandata o con telefax - almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in Polizza**. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio**, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 15 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato da UNIPOL ASSICURAZIONI.

ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.



CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA STRADALE



A) ASSISTENZA STRADALE GLOBAL

A.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti stabiliti dal contratto**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOL ASSICURAZIONI, dalla *Struttura Organizzativa* di UNIPOLASSISTENZE S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Per chiedere l'assistenza dall'Italia comporre il numero verde 800-279.279; dall'estero comporre il numero +39-011-65.23.200. Numero di fax: 011-65.33.875; e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it; APP Unipol.

UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

A.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

A.3) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati* all'officina più vicina.

Quanto in precedenza indicato, in deroga a quanto riportato all'articolo 2 – *Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione Assistenza Stradale*, sarà effettuato anche se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza dell'evento grandine, **ma solo a condizione che il *Veicolo* non sia in grado di circolare autonomamente in sicurezza.**



Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo sarà trasportato fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 Km dal luogo dell'assistenza. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative:

- al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, **fino ad un importo massimo di € 600, per Sinistro;**
- al trasporto degli Assicurati.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti al trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti.

A.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, qualora l'officina più vicina non abbia le competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del *Veicolo*, a scelta dell'Assicurato:

- fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione;

oppure

- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice;

oppure

- fino ad un'officina di fiducia dell'Assicurato purché nel Comune di residenza dello stesso;

oppure

- fino all'Abitazione dell'Assicurato.

Quanto in precedenza indicato, in deroga a quanto riportato all'articolo 2 – *Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione Assistenza Stradale*, sarà effettuato anche se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza dell'evento grandine, **ma solo a condizione che il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente in sicurezza.**



UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative fino ad un **importo massimo di € 550**.

A.5) RECUPERO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un **importo massimo di € 550 per Sinistro**.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

A.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A SETTE GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI (esclusi i rimorchi)

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* che renda il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di **36 ore consecutive** mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva **di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c.**, con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato**. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'Assicurato**, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative al noleggio **per i primi sette giorni** a partire dalla data indicata dall'Assicurato, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro**. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'Assicurato per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'Assicurato.**

In alternativa, ed a scelta degli Assicurati, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'Abitazione degli Assicurati stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

A.6.1) CLAUSOLA ASSISTENZA STRADALE VIP

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza - esclusi i rimorchi)

Limitatamente ai casi di furto totale l'autovettura sostitutiva, prevista dalla



garanzia *Autovettura sostitutiva fino a sette giorni e trasferimenti imprevisti*, si intende messa a disposizione dell'Assicurato per i primi trenta giorni a partire dalla data indicata dall'Assicurato stesso, ***purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro.***

A.7) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce ***in caso di Sinistro o di Infortunio stradale:***

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

A.8) TRASFERIMENTO SANITARIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio stradale* dell'Assicurato, mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L'*Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'Assicurato e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso una *Struttura Sanitaria* italiana, se si trova all'estero;
- presso una *Struttura Sanitaria* vicina alla sua *Abitazione*;
- presso la sua *Abitazione*.

L'Equipe medica:

- indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di



linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); ***l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;***

- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- dispone l'accompagnamento dell'Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'Assicurato stesso lo richiedono.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative. La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.

A.9) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'*Équipe medica* della *Struttura Organizzativa* che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

A.10) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* la *Struttura Organizzativa* mette l'Assicurato in contatto con la propria *équipe legale*, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, ***escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario.***

L'*équipe legale* si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'Assicurato si trova.

A.11) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato



fornito dall'Assicurato alla *Struttura Organizzativa* al momento della richiesta dell'assistenza.

I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

UNIPOL ASSICURAZIONI declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.

A.12) PRONTO INTERVENTO CRISTALLI

In caso di *Sinistro* che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato in *Polizza* la *Struttura Organizzativa* invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la sostituzione.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del *Veicolo* stesso al centro di riparazione. **Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

A.13) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* che renda necessario l'intervento di uno psicologo, l'Assicurato può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa*.

L'*Equipe medica* mette in contatto l'Assicurato con uno psicologo convenzionato che fornirà allo stesso:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di nominativi di psicologi nei pressi della sua *Abitazione*.

UNIPOL ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi degli incontri eventualmente concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

A.14) RECUPERO DEL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa*, **in caso di *Sinistro* che ha reso il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive:**



- organizza ed effettua il trasporto del **Veicolo** fino all'officina più vicina all'**Abitazione** o alla **Destinazione** prescelta. **UNIPOL ASSICURAZIONI** tiene a proprio carico tutte le spese, comprese le eventuali spese di parcheggio relative al periodo intercorrente **tra il giorno del Sinistro ed il giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del Veicolo;**
- organizza, in alternativa al trasporto, il viaggio dell'**Assicurato** o di una persona da lui designata per il recupero del **Veicolo** qualora lo stesso, dopo la riparazione, sia in condizione di circolare. **UNIPOL ASSICURAZIONI** tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.

Prestazioni operanti solo qualora il Sinistro, o l'Infortunio stradale, si verifichi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato

A.15) INVIO DI UN AUTISTA

Qualora in seguito ad un **Infortunio stradale**, l'**Assicurato** subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del **Veicolo**, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, **e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare**, la **Struttura Organizzativa** mette a disposizione un autista per il trasferimento del **Veicolo** stesso all'**Abitazione** dell'**Assicurato**.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.**

A.16) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La **Struttura Organizzativa**, in caso di **Sinistro** o di ricovero in **Struttura Sanitaria** di un **Assicurato** in seguito ad un **Infortunio stradale**, riserva presso un hotel le camere necessarie agli **Assicurati**, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del **Sinistro**, di riparazione del **Veicolo** o di ricovero.

La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'Assicurato presso la propria Abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).

Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli Assicurati non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore**, più vicine al luogo in cui il



Sinistro o il ricovero si sono verificati.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero**, nonché al trasferimento degli Assicurati all'hotel.

A.17) ANTICIPI DI DENARO

A.17.1) *Anticipo spese di prima necessità*

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, anticipa:

- **un importo massimo di € 2.600** per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, **fino a € 550**, se l'Assicurato usufruisce della garanzia *Autovettura sostitutiva*.

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, anticipa:

- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'Assicurato, **fino a € 5.200**;
- l'importo necessario **-fino a € 5.200-** alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
 - il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
 - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
 - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'Assicurato in occasione del *Sinistro*;
- l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, **fino a € 2.600**.

A.17.2) *Anticipo spese legali*

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di *Sinistro* la *Struttura Organizzativa*, **qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente**, anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 550**.

A.17.3) *Anticipo spese mediche*

Qualora l'Assicurato, a seguito di *Infortunio stradale*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, **e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente**, la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di € 1.100 per Sinistro**.



La prestazione non è operante:

- **se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;**
- **se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.**

Al rientro l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata **entro un mese [30 giorni] dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.**

A.18) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad *Infortunio stradale* si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.

La *Struttura Organizzativa* provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di € 1.500 per l'acquisto di un feretro.**

Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.

A.19) VIAGGIO DI UN FAMILIARE

La *Struttura Organizzativa*, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un Assicurato in seguito ad un *Infortunio stradale* **per un periodo che i medici curanti prevedono superiore a 10 giorni**, organizza e provvede al viaggio di andata e ritorno di un familiare residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.

La *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

Prestazioni operanti solo all'Estero

A.20) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa* in caso di *Sinistro*:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo*;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del *Veicolo*



(demolizione e/o smontaggio), **qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'Abitazione.** Il valore residuo del *Veicolo* dopo il *Sinistro* viene determinato sottraendo dal valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale, **con l'esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A.**

Ogni altra spesa è a carico dell'Assicurato.

A.21) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* a seguito di un *Infortunio stradale*, o a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del *Veicolo*, l'*Assicurato* necessita di un interprete, la *Struttura Organizzativa* vi provvede. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**



B) ASSISTENZA STRADALE COMPACT

B.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti stabiliti dal contratto**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOL ASSICURAZIONI, dalla *Struttura Organizzativa* di UNIPOLASSISTENZE S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Per chiedere l'assistenza dall'Italia comporre il numero verde 800-279.279; dall'estero comporre il numero +39-011-65.23.200. Numero di fax: 011-65.33.875; e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it; APP Unipol.

UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al Contraente.

B.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

B.3) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati* all'officina più vicina.

Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo sarà trasportato fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50



Km dal luogo dell'assistenza. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative:

- al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, **fino ad un importo massimo di € 600, per Sinistro**;
- al trasporto degli Assicurati.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti al trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti.

B.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, qualora l'officina più vicina non abbia le competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, incarica un mezzo di soccorso di effettuare il traino del *Veicolo*, a scelta dell'Assicurato:

- fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione;
oppure
- fino alla più vicina officina autorizzata dalla casa costruttrice;
oppure
- fino ad un'officina di fiducia dell'Assicurato purché nel Comune di residenza dello stesso;
oppure
- fino all'Abitazione dell'Assicurato.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative **fino ad un importo massimo di € 550.**

B.5) RECUPERO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 550 per Sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).



B.6) INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, successivamente al ricovero di primo soccorso, la *Struttura Organizzativa* invierà direttamente l'autoambulanza. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo tenendo conto sia del tragitto dell'andata che di quello del ritorno.**

B.7) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l'anno, **fornisce in caso di Sinistro o di Infotunio stradale:**

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;
- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

B.8) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A TRE GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI (esclusi i rimorchi)

La *Struttura Organizzativa*, **in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive** mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva **di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c.**, con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.** Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'Assicurato**, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative al noleggio **per i primi tre giorni** a partire dalla data indicata dall'Assicurato, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro.** UNIPOL ASSICURAZIONI tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'Assicurato per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non**



obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'Assicurato.

In alternativa, ed a scelta degli Assicurati, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli Assicurati stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

B.8.1) CLAUSOLA ASSISTENZA STRADALE EXTRA

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza - esclusi i rimorchi)

L'autovettura sostitutiva, prevista dalla garanzia *Autovettura sostitutiva fino a tre giorni e trasferimenti imprevisti*, si intende messa a disposizione dell'Assicurato ***per i primi cinque giorni*** a partire dalla data indicata dall'Assicurato stesso, ***purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro.***



C) ASSISTENZA STRADALE PER AUTOCARRI E PER RIMORCHI DI AUTOCARRI

C.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOL ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti stabiliti dal contratto**, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un *Sinistro* o di un *Infortunio stradale*.

Nel caso di rimorchio, l'assistenza viene fornita solo in quanto per esso sia stata stipulata una specifica Polizza che comprenda la relativa garanzia.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOL ASSICURAZIONI, dalla *Struttura Organizzativa* di UNIPOLASSISTENZE S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO.

Per chiedere l'assistenza dall'Italia comporre il numero verde 800-279.279; dall'estero comporre il numero +39-011-65.23.200. Numero di fax: 011-65.33.875; e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it; APP Unipol.

UNIPOL ASSICURAZIONI ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

C.2) TRAINO IMMEDIATO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati* all'officina più vicina.

Quanto in precedenza indicato, in deroga a quanto riportato all'articolo 2 – *Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione Assistenza Stradale*, sarà effettuato anche se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza dell'evento grandine, **ma solo a condizione che il Veicolo non sia in grado di circolare autonomamente in sicurezza.**

Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il *Veicolo* sarà trasportato fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il *Veicolo* sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50



Km dal luogo dell'assistenza. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative:

- al trasporto e alla custodia del *Veicolo*, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, **fino ad un importo massimo di € 1000, per Sinistro;**
- al trasporto degli *Assicurati*.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti al trasporto del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti.

C.3) RECUPERO DEL VEICOLO DA FUORI STRADA

Qualora in caso di *Sinistro* il *Veicolo* sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi autonomamente, la *Struttura Organizzativa* procura direttamente all'*Assicurato* il mezzo di soccorso per riportare il *Veicolo* danneggiato nell'ambito della sede stradale.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **fino ad un importo di € 1.500 per Sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

C.4) INVIO DI PERSONALE TECNICO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, **previo concorde giudizio della stessa e previa verifica della possibilità di effettuare le riparazioni in loco**, invia personale tecnico dotato dell'attrezzatura necessaria per riparare il *Veicolo* direttamente sul luogo dell'assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il *Veicolo* stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del *Sinistro*, in grado di effettuare la riparazione.

***UNIPOL ASSICURAZIONI* tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.**

C.5) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La *Struttura Organizzativa*, a disposizione degli *Assicurati* 24 ore su 24, tutto l'anno, fornisce in **caso di Sinistro o di Infortunio stradale:**

- informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
- informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il *Veicolo* indicato in *Polizza*;
- recapiti e reperibilità di carrozzerie;
- recapiti e reperibilità di officine e ricambisti;



- consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
- informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

C.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A SETTE GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI (esclusi i rimorchi)

La *Struttura Organizzativa*, **in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive** mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva **di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c.**, con percorrenza chilometrica illimitata, **compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato**. Il noleggio può originare la richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; **la stessa deve essere prestata direttamente dall'Assicurato**, con le modalità che gli saranno indicate dal punto convenzionato stesso. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative al noleggio per i primi sette giorni a partire dalla data indicata dall'Assicurato, **purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro**. UNIPOL ASSICURAZIONI tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all'Assicurato per ritirare l'autovettura sostitutiva. **Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell'Assicurato.**

In alternativa, ed a scelta degli Assicurati, la *Struttura Organizzativa* provvede, a proprie spese, al rientro all'*Abitazione* degli Assicurati stessi o alla prosecuzione del viaggio fino alla *Destinazione*.

C.7) TRASFERIMENTO SANITARIO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Infortunio stradale* dell'Assicurato, mette in contatto la propria *Equipe medica* con i medici curanti sul posto. L'*Equipe medica*, sulla base delle informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell'Assicurato e dispone il trasferimento di quest'ultimo, in alternativa:

- presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso;
- presso una *Struttura Sanitaria* italiana, se si trova all'estero;
- presso una *Struttura Sanitaria* vicina alla sua *Abitazione*;
- presso la sua *Abitazione*.

L'*Equipe medica*:

- indica il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di



linea eventualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambulanza o altro); ***l'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo;***

- prescrive, se necessario, l'accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato;
- dispone l'accompagnamento dell'Assicurato da parte di una persona di sua fiducia, presente sul posto nel momento in cui il trasferimento ha inizio, se le condizioni di salute dell'Assicurato stesso lo richiedono.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".

La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l'Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Équipe medica.

C.8) CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di *Infortunio stradale* l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con l'*Équipe medica* della *Struttura Organizzativa* che valuterà quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

C.9) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* la *Struttura Organizzativa* mette l'Assicurato in contatto con la propria *équipe legale*, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, ***escluso il diritto di famiglia nonché il diritto fiscale e tributario.***

L'*équipe legale* si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l'Assicurato si trova.

C.10) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale*, si mette a disposizione per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all'estero, il cui recapito sia stato fornito dall'Assicurato alla *Struttura Organizzativa* al momento della richiesta dell'assistenza.



I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza.

UNIPOL ASSICURAZIONI declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei messaggi trasmessi.

C.11) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA

In caso di *Sinistro* o di *Infortunio stradale* che renda necessario l'intervento di uno psicologo, l'Assicurato può mettersi in contatto con l'*Equipe medica* della *Struttura Organizzativa*.

L'*Equipe medica* mette in contatto l'Assicurato con uno psicologo convenzionato che fornirà allo stesso:

- consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- indicazione di nominativi di psicologi.

UNIPOL ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi degli incontri eventualmente concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.

La garanzia è operativa previo consenso dell'Assicurato e compatibilmente con la vigente legislazione sulla "*Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali*".

C.12) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa*:

- **in caso di *Sinistro* che abbia reso il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore consecutive;**
- **in caso di *Infortunio stradale* a seguito del quale nessuno degli Assicurati possa condurre il Veicolo;**

organizza il viaggio di sola andata dell'Assicurato o di una persona da lui designata, dall'*Impresa* o dalla sua residenza al luogo presso il quale il *Veicolo* stesso si trova, per provvedere al suo recupero.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio.

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

Prestazioni operanti solo qualora il Sinistro, o l'Infortunio stradale, si verifichi ad oltre 50 km dalla Sede Legale dell'Impresa



C.13) INVIO DI UN AUTISTA

Qualora in seguito ad un *Infortunio stradale*, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del *Veicolo*, oppure, all'estero, al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, **e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare**, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un autista per il trasferimento del *Veicolo* stesso all'*Abitazione* dell'Assicurato.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. **Resta invece a carico dell'Assicurato ogni altro tipo di spesa.**

C.14) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* o di ricovero in una *Struttura Sanitaria* di un Assicurato in seguito ad un *Infortunio stradale*, riserva presso un hotel le camere necessarie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del *Sinistro*, di riparazione del *Veicolo* o di ricovero.

La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell'Assicurato presso la propria Abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di trasporto).

Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, **salvo che gli Assicurati non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture di categoria inferiore**, più vicine al luogo in cui il *Sinistro* o il ricovero si è verificato.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative **alle prime tre notti successive al verificarsi del Sinistro o del ricovero**, nonché al trasferimento degli Assicurati all'hotel.

C.15) ANTICIPI DI DENARO

C.15.1) *Anticipo spese di prima necessità*

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*, anticipa:

- **un importo massimo di € 2.600** per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti al *Veicolo*;
- l'importo per cauzioni ed estensioni obbligatorie di garanzia richieste dall'autonoleggiatore, **fino a € 550**, se l'Assicurato usufruisce della garanzia *Autovettura sostitutiva*.

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, anticipa:



- le spese relative alla riparazione del *Veicolo*, **limitatamente agli interventi indispensabili per consentirne la circolazione, fino ad un importo massimo di € 1.100;**
- l'importo necessario al dissequestro del *Veicolo*, **fino a € 2.600;**
- l'importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità per concedere la libertà provvisoria all'*Assicurato*, **fino a € 5.200;**
- l'importo necessario **-fino a € 5.200-** alla costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta a garanzia per:
 - il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all'uso del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
 - il pagamento delle relative spese giudiziarie;
 - il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all'*Assicurato* in occasione del *Sinistro*.

C.15.2) Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'*Assicurato* in conseguenza di *Sinistro* la *Struttura Organizzativa*, **qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente**, anticipa l'onorario di un legale **fino ad un massimo di € 550.**

C.15.3) Anticipo spese mediche

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio stradale*, debba sostenere delle spese mediche impreviste, **e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente**, la *Struttura Organizzativa* anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche e degli articoli sanitari prescritti **fino ad un importo massimo di € 1.100 per Sinistro.**

La prestazione non è operante:

- **se il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;**
- **se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.**

Al rientro l'*Assicurato* dovrà rimborsare la somma anticipata **entro un mese [30 giorni] dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.**



C.16) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad *Infortunio stradale* si incarica di effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, dopo aver espletato le formalità necessarie.

La *Struttura Organizzativa* provvede inoltre all'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, quando le disposizioni locali lo impongano.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, **con il solo limite di € 1.500 per l'acquisto di un feretro.**

Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimonia.

Prestazioni operanti solo all'Estero

C.17) RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Qualora in conseguenza di *Sinistro* il *Veicolo* resti immobilizzato e ciò comporti **un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi**, la *Struttura Organizzativa*, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del *Veicolo* dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del *Sinistro* alla *Struttura Organizzativa* sono a carico di UNIPOL ASSICURAZIONI **fino ad un massimo di € 550.**

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Se il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo a carico di Unipol ASSICURAZIONI l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. In questo caso la prestazione è operante a condizione che l'Assicurato stesso fornisca alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

C.18) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di ricovero in una *Struttura Sanitaria* a seguito di un *Infortunio stradale*, o a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del *Veicolo*, l'Assicurato necessita di un interprete, la *Struttura Organizzativa* vi provvede.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**



C.19) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*:

- gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del *Veicolo*;
- gestisce le operazioni necessarie all'abbandono in loco del *Veicolo* (demolizione e/o smontaggio), **qualora il valore residuo di quest'ultimo sia inferiore alle spese previste per il trasporto all'Abitazione o all'Impresa.**

Il valore residuo del *Veicolo* dopo il *Sinistro* viene determinato sottraendo dal valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* l'importo preventivato per le eventuali riparazioni.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l'abbandono legale, **con l'esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A.**

Ogni altra spesa è a carico dell'Assicurato.

C.20) RECAPITO RICAMBI ORIGINALI

La *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro* avvenuto nel territorio dell'Unione Europea, **qualora non siano reperibili i pezzi di ricambio necessari alle riparazioni del caso e indispensabili al funzionamento del Veicolo**, provvede a recapitare il materiale richiesto presso l'officina incaricata delle riparazioni, nel rispetto delle norme che ne regolano il trasporto.

La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione locale.

UNIPOL ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. **Le spese relative ai pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali sono a carico dell'Assicurato.**

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it



FONTI NORMATIVE

**CODICE CIVILE****Articolo 1888 - Prova del contratto.**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere



dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.



Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
- 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
- 1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
- 1-quater.[...]
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.



Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione dei veicoli a motore.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

- 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo



di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza



liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
- 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
 - a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
 - b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
 - c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
- c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio



della Repubblica, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;

d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volont  del *Proprietario*, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non pi  corrispondente allo stesso veicolo.

[...]



CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo n. 285/1992)
--

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

[...]



INFORMATIVA PRIVACY



Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti *Assicurati* o beneficiari di *Polizza*, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come infra definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.



Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i "Servizi Assicurativi" o i "Servizi") e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della Polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori Prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti alla riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti alla prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di Polizza e informazioni sulla Sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.



- **(F6) - Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviariLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di Polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) - Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "Soft spam"):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviariLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "I Suoi diritti").

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviariLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.



Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di *Prestazione* dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti *Terzi*: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei *Terzi* interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti *Terzi*, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, *Società* di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre *Società* del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. "*catena assicurativa*", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la *Prestazione* dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di *Assicurazione* e di ri*Assicurazione* ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine;

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.



Società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);

- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, "**Autorità Giudiziaria**"), ente pubblico (di seguito, "**Pubblica Amministrazione**"), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- Società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali Società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre Società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o Società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del Contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci



(10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le *Prestazioni* contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

USA_Info_Cont_01 – ed. 01/07/2025

